



COMUNE DI CANOSSA
(Provincia di Reggio Emilia)

Piazza Matteotti n. 28
42026 Ciano d'Enza (RE)
tel. 0522/248411
C.F. e P. IVA 00447040353
Sito web:

www.comune.canossa.re.it

PEC: protocollo.comune.canossa@postercert.it

ORDINANZA N. 68 DEL 17/11/2025

OGGETTO: OBBLIGO DI CIRCOLAZIONE CON PNEUMATICI DA NEVE O CON CATENE A BORDO PER I VEICOLI IN TRANSITO SULLE STRADE DEL COMUNE DI CANOSSA (RE) NEL PERIODO DAL 15 NOVEMBRE 2025 AL 15 APRILE 2026.

PREMESSO CHE:

- durante il periodo invernale le precipitazioni nevose ed i fenomeni di pioggia ghiacciata possono avere durata ed intensità tali da creare situazioni di pericolo per gli utenti e condizionare il regolare svolgimento del traffico;

CONSIDERATO CHE:

- tali fenomeni possono, in base alla loro intensità, determinare situazioni di ridotte condizioni di aderenza degli pneumatici dei veicoli;
- in tali circostanze occorre evitare che i veicoli in difficoltà possano produrre blocchi della circolazione rendendo di conseguenza difficoltoso, se non impossibile, garantire l'espletamento del servizio di sgombero neve;
- in caso di neve o ghiaccio, al fine di tutelare prioritariamente la pubblica incolumità, si ritiene opportuno prescrivere l'obbligo di circolare con pneumatici invernali idonei alla marcia su neve o su ghiaccio con catene da neve a bordo;

VISTI gli art. 5 comma 3, 6 comma 4, 7 comma 3 e 37 del Codice della Strada D. Lgs 285 del

30.04.1992, aggiornato con modifiche dal D.L. 10.09.1993 n. 360 e D.M. 20. 12.96;

VISTO il D.P.R. 495 del 16.12.1992 con il quale è emanato il "Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada" aggiornato dal D.P.R. 16.09.96 n. 610;

VISTA la Legge Regionale 21.04.1999 n.° 3 e ss.mm.ii;

VISTO il D. Lgs 267/2000 e successive modificazioni e integrazioni;

VISTA la Direttiva sulla circolazione stradale in periodo invernale e in caso di emergenza neve emanata dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in data 16.01.213 (prot. 1580 del 16/01/2013);

ORDINA

Il rispetto dei seguenti provvedimenti su tutte le strade del territorio del Comune di Canossa, dalle ore 00,00 alle ore 24,00 dei giorni ricadenti all'interno del periodo che va dal 15 novembre 2025 al 15 aprile 2026, anche oltre il periodo previsto in concomitanza al verificarsi di precipitazioni nevose o formazione di ghiaccio:

1. tutti i veicoli a motore, che nel periodo suindicato transitano sulle strade di competenza del Comune di Canossa (RE) devono essere muniti di pneumatici invernali, ovvero devono avere a bordo mezzi antisdrucchiolevoli idonei alla marcia su neve e ghiaccio;
2. nel periodo di vigilanza dell'obbligo i ciclomotori a due ruote e i motocicli possono circolare solo in assenza di neve o ghiaccio sulla strada e di fenomeni nevosi in atto. Qualora il conducente di ciclomotore o motociclo venga sorpreso dalla precipitazione nevosa nel tragitto casa-lavoro e casa-scuola, lo stesso è autorizzato a raggiungere la destinazione per il percorso più breve, se le condizioni del manto stradale lo consentono;
3. gli pneumatici invernali che possono essere impiegati sono quelli omologati secondo la direttiva 92/93/CEE del Consiglio delle Comunità Europee, e successive modifiche, recepita dal Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti 30/03/1994 e successive modificazioni, ovvero secondo il corrispondente regolamento UNECE, muniti del previsto marchio di omologazione;
4. nel caso di impiego di pneumatici invernali sui veicoli delle categorie M1 e N1, l'installazione è raccomandata su tutte le ruote al fine di consentire condizioni uniformi di aderenza sul fondo stradale;
5. i dispositivi antisdrucchiolevoli (catene), impiegabili in alternativa agli pneumatici invernali, per i veicoli di categoria M1 (veicoli destinati al trasporto di persona aventi al massimo otto posti a sedere oltre al sedere del conducente), N1 (veicoli destinati al trasporto di merci aventi massa massima non superiore a 3,5 ton), O1 (rimorchi con massa massima non superiore a 0,75 ton) e O2 (rimorchi con massa massima superiore a 0,75 ton ma non superiore a 3,5 ton) devono essere conformi alla norma UNI 11313, attestata dall'apposizione del marchio di conformità UNI da parete del fabbricante, sono altresì ammessi quelli alla norma austriaca ONORM V5119 per i veicoli delle categorie M (veicoli a motore destinati al trasporto di persone ed aventi almeno quattro ruote), N (veicoli a motore destinati al trasporto di merci aventi almeno quattro ruote) e O superiori;
6. i dispositivi antisdrucchiolevoli, da tenere a bordo, devono essere delle misure adatte agli pneumatici del veicolo su cui devono essere installati e in caso di impiego devono essere seguite le istruzioni d'installazione fornite dai costruttori del veicolo e del dispositivo. I medesimi devono essere montati almeno sulle ruote degli assi motore;
7. nel caso di impiego di pneumatici chiodati, limitatamente alla marcia su ghiaccio, sui veicoli di categoria M1, N1 e O1 l'installazione deve riguardare tutte le ruote del veicolo;

8. il divieto di circolazione per i ciclomotori a due ruote e motocicli, in presenza di neve o di ghiaccio al suolo o in caso di nevicata in atto, come previsto dalla Direttiva sulla circolazione stradale in periodo invernale e in caso di emergenza neve emanata dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in data 16/01/2013;
9. gli obblighi di cui sopra hanno validità anche oltre il periodo previsto in concomitanza al verificarsi di precipitazioni nevose o formazione di ghiaccio.

DISPONE CHE

- il personale addetto ai servizi di polizia stradale di cui all'art. 12 del Decreto Legislativo 285 del 30 aprile 1992, Nuovo Codice della Strada, è incaricato di far rispettare la presente ordinanza;
- l'inosservanza del presente provvedimento comporta l'applicazione delle sanzioni previste dal D. Lgs. N. 285/92.

Il presente provvedimento sia reso noto ai cittadini e agli enti interessati mediante affissione all'Albo Pretorio, pubblicazione sul sito internet del Comune di Canossa e attraverso altri strumenti di informazione, per garantire ampia e tempestiva divulgazione.

Il presente atto sia trasmesso a:

- Regione Emilia Romagna urbapae@postacert.regione.emilia-romagna.it
- Provincia di Reggio Emilia provinciadireggioemilia@cert.provincia.re.it
- Prefettura di Reggio Emilia protocollo.prefre@pec.interno.it
- Questura di Reggio Emilia dipps169.00F0@pecps.poliziadistato.it
- Comando Polizia Stradale di Reggio Emilia dipps210.0800@pecps.poliziadistato.it
- Comando Stazione Carabinieri di San Polo d'Enza re29317@pec.carabinieri.it
- Comando Vigili del Fuoco di Reggio Emilia com.reggioemilia@cert.vigilfuoco.it
- Comando Polizia Locale Unione Val d'Enza segreteria.unionevaldenza@pec.it
- C.R.I. Comitato Locale di Canossa cl.canossa@cert.cri.it

AVVERTE CHE

Avverso il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 3 comma 4 della Legge 241/90 è ammesso:

- ricorso al T.A.R. di Parma entro 60 (sessanta) giorni dalla sua notifica;
- ricorso straordinario al Presidente della repubblica entro 120 giorni ai sensi del D.P.R. 1199 del 24 novembre 1971;
- ricorso al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti entro 60 giorni ai sensi dell'art. 37 del D. Lgs. 285/90;
- tutti i termini di impugnazione decorrono dalla data di pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio;

SOSPENDE

Per il periodo sopraindicato tutte le disposizioni precedenti che nelle strade del territorio comunale siano in contrasto con il presente provvedimento.

Si comunica che Responsabile del procedimento, ai sensi della L. 241/90, è l'Arch. Francesca Pisi

Responsabile del Settore Assetto e Uso del Territorio.

Canossa, lì 17/11/2025

Il Responsabile del Settore
PISI FRANCESCA
(firma digitale)